



Deliberazione n. 980	Seduta del 10 LUG. 2019
Convenzioni tra diverse strutture e ASST Monza per attività di consulenza specialistica.	

Il Direttore Generale
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

Atteso che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 che disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;



- art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189, in quanto l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni dallo stesso disciplinate;

Viste le note, dettagliate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con cui le seguenti strutture:

- Benvita Medica S.r.l., con sede a Monza in via Felice Cavallotti n. 136;
- C.O.S. S.r.l., con sede legale a Monza in via Pavoni n.1 e sede operativa a Monza in via Romagna n. 17;
- MB Medica S.r.l., con sede a Monza in via A. Volta n.5;
- Vita Salus s.r.l., con sede a Isernia in via Le Piane n. 71;

hanno chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di attività di consulenza specialistica a favore dei pazienti che afferiscono alle stesse strutture;

Verificato che dette strutture sono strutture sanitarie private non accreditate con il SSR, ma autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazioni sostitutive di certificazione, nonché come si evince dalle certificazioni rilasciate dalle ex ASL territorialmente competenti, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche, acquisite agli atti e specificate nel citato Allegato 1;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dai Direttori delle Strutture Complesse coinvolte, con e-mail richiamate nell'Allegato 1, con disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio da parte dei Dirigenti Medici assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità delle citate SS.CC., nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia;
- dai Direttori della SS.CC. Direzioni Mediche Monza e Desio, con e-mail indicate nell'Allegato 1;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che il personale Dirigente interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento Aziendale della attività in libera professione intramuraria dell'ASST Monza, approvato con deliberazione n. 760 del 05.06.2019;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, a copertura dei costi e organizzazione aziendale, oltre alla quota del 5% a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche, secondo quanto previsto dall'art. 14, lett. c) del predetto Regolamento; la restante quota rappresenta il compenso al personale;



Definito che la responsabilità e la gestione dell'attività complessivamente svolta nell'ambito delle convenzioni oggetto del presente provvedimento sono in capo ai Direttori delle SS.CC. coinvolte nell'attività in argomento;

Ritenuto di approvare e stipulare le convenzioni per l'attività di consulenza specialistica, con le strutture e per i periodi indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle condizioni indicate nei testi delle relative convenzioni di cui agli Allegati A, B, C, D, che costituiscono altresì, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto, altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico Finanziaria, che ne ha attestato la copertura economica registrando:

- il ricavo annuo stimato in € 91.015,64 al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- il costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale Dirigente Medico fuori orario di servizio, stimato in € 73.495,13, oltre a € 3.868,16 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della S.C. Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare le convenzioni per l'attività di consulenza specialistica con le strutture e per i periodi indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle condizioni indicate nei testi delle relative convenzioni di cui agli Allegati A, B, C, D, che costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività di consulenza in questione fuori orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;



3. di definire la responsabilità e la gestione dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento in capo Direttori delle SS.CC. coinvolte nell'attività in argomento;
4. di stabilire che l'ASST Monza tratterrà dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, a copertura dei costi e organizzazione aziendale, oltre alla quota del 5% a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche, secondo quanto previsto dall'art. 14, lett. c) del predetto Regolamento; la restante quota rappresenta il compenso al personale;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
6. di dare atto, altresì, che il Direttore della S.C. Economico Finanziaria ha attestato la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento con registrazione:
 - del ricavo annuo stimato in € 91.015,64 al conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - del costo annuo, relativo alla remunerazione dell'attività di consulenza che sarà espletata dal personale Dirigente Medico fuori orario di servizio, stimato in € 73.495,13 oltre a € 3.868,16 per il fondo di perequazione, al conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento", con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
8. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 980 del 13 LUG. 2019

Oggetto:

Convenzioni tra diverse strutture e ASST Monza per attività di consulenza specialistica.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni
(Giovanna Cioffi)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

Struttura sanitaria natura giuridica	Nota di richiesta stipula convenzione da parte delle strutture	Strutture Complesse e pareri favorevoli espressi	Tipologia di erogazione da parte del personale dirigente medico	Condizioni: n° accessi - compenso	ricavo annuo stimato	Quota Amm.ne	VALIDITA' periodo convenzione
<p>Benvita Medica S.r.l. di Monza (struttura sanitaria privata non accreditata, ma autorizzata come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 15.04.2019 e come dalla presa d'atto rilasciata dall'ex ASL territorialmente competente, in data 20.10.2014 prot. n. 78783/14 ed integrata in data 28.01.2016, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche)</p>	<p>- nota del 17.04.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0015272 del 17.04.2019), del 30.04.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0016405 del 02.05.2019) - mail del 02.07.2019;</p>	<p>S.C. Anestesia e Rianimazione Monza S.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza Monza I S.C. Ortopedia Monza S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio S.C. Neurochirurgia S.C. Neurologia Monza</p> <p>parere favorevole espresso nelle seguenti date: - 08.05.2019 dal Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio; - 09.05.2019 dal Direttore della S.C. Neurologia Monza; - 13.05.2019 dal Direttore della S.C. Neurochirurgia; - 14.05.2019 dal Direttore della S.C. Ortopedia Monza; - 16.05.2019 dal Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione Monza; - 17.06.2019 dal Direttore della S.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza Monza I; - 09.05.2019 dal Direttore della S.C. Direzione Medica Desio; - 20.06.2019 dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza;</p>	<p>Consulenza, fuori orario di servizio</p>	<p>- n. 4 accessi mensili per ciascuna specialità della durata di circa n. 3 ore ciascuno; - tariffe e prestazioni indicate nell'elenco allegato A alla convenzione quale parte integrante;</p>	<p>€ 36 099,64</p>	<p>15%+ 5% (*)</p>	<p>dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2021</p>
<p>C.O.S. S.r.l. – Centro Odontomatologico Specialistico di Monza (struttura sanitaria privata non accreditata, ma autorizzata come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20.06.2019 e come da autorizzazione sanitaria n. 02/06/033 del 19.06.2006 prot. n. 33565 e della presa d'atto n. 021443 del 03.04.2014 prot. n. 28042/14, rilasciate dall'ex ASL Monza e Brianza riguardo lo svolgimento di attività</p>	<p>- nota del 17.06.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0022220 del 17.06.2019); - mail del 04.07.2019;</p>	<p>S.C. Maxillo Facciale</p> <p>parere favorevole espresso nelle seguenti date: - 21.06.2019 dal Direttore della S.C. Maxillo Facciale; - 25.06.2019 dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza.</p>	<p>Consulenza, fuori orario di servizio</p>	<p>- n. 1 accesso settimanale della durata di circa n. 4 ore ciascuno; - tariffa e prestazioni indicate all'art. 2 della convenzione;</p>	<p>€ 18 800 00</p>	<p>15%+ 5% (*)</p>	<p>dal 01.09.2019 fino al 31.12.2020</p>

(*) 15%+5%, quote trattenute dall'ASST, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del Regolamento Aziendale dell'attività libero professionale intramuraria approvato con deliberazione n. 760 del 05.06.2019

Struttura sanitaria natura giuridica	Nota di richiesta stipula convenzione da parte delle strutture	Strutture Complesse e pareri favorevoli espressi	Tipologia di erogazione da parte del personale dirigente medico	Condizioni: n° accessi - compenso	ricavo annuo stimato	Quota Amme.	VALIDITA' periodo convenzione
<p>MB Medica S.r.l. di Monza (struttura sanitaria privata non accreditata, ma autorizzata come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20.06.2019 e come da certificazioni rilasciate dall'ex ASL competente, nelle seguenti date: 14.12.2009 prot. n. 105150/09 – ATTO n. 02-09-071 e 28.07.2014 prot. n. 58900/14 – ATTO n. 02-14-73, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche);</p>	<p>- nota del 20.06.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0023216 del 26.06.2019); - mail del 04.07.2019;</p>	<p>S.C. Neurochirurgia S.C. Ortopedia Monza S.C. Otorinolaringoiatria Monza</p> <p>parere favorevole espresso nelle seguenti date: - 01.07.2019 dal Direttore della S.C. Ortopedia Monza; - 02.07.2019 dal Direttore della S.C. Neurochirurgia; - 03.07.2019 dal Direttore f.f. della S.C. Otorinolaringoiatria Monza; - 04.07.2019 dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza.</p>	<p>Consulenza, fuori orario di servizio</p>	<p>- n. 2 - 4 accessi mensili massimo della durata di circa n. 2 - 3 ore ciascuno; - tariffe e prestazioni indicate all'art. 4 della convenzione;</p>	<p>€ 23 616,00</p>	<p>15%+ 5% (*)</p>	<p>dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2021</p>
<p>Vita Salus S.r.l. di Isernia (struttura sanitaria privata non accreditata, ma autorizzata dalla Regione Molise con D.D.G. 67/2017e con D.C.A. 76/2017, per lo svolgimento di attività sanitarie di poliambulatorio specialistico, ambulatorio chirurgico ed endoscopico e medicina di laboratorio – analisi cliniche e microbiologiche, come si evince anche dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del 28.06.2019);</p>	<p>- nota del 20.06.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0023216 del 26.06.2019); - mail del 28.06.2019;</p>	<p>S.C. Chirurgia Toracica</p> <p>parere favorevole espresso nelle seguenti date: - 24.04.2019 e 28.06.2019 dal Direttore della S.C. Chirurgia Toracica; - 26.04.2019 dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza.</p>	<p>Consulenza, fuori orario di servizio</p>	<p>- n. 1 accesso mensile della durata di una giornata lavorativa; - tariffe e prestazioni indicate all'art. 4 della convenzione;</p>	<p>€ 12 500,00</p>	<p>15%+ 5% (*)</p>	<p>dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2021</p>

(*) 15%+5%, quote trattenute dall'ASST, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del Regolamento Aziendale dell'attività libero professionale intramuraria approvato con deliberazione n. 760 del 05.06.2019

ALLEGATO A

**CONVENZIONE TRA BENVITA MEDICA S.r.l. DI MONZA E ASST
MONZA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA.**

TRA

Benvita Medica S.r.l., con sede in Monza, via Felice Cavallotti, 136
(C.F./P.IVA. 07777420964), in atto rappresentata dal Legale Rappresentante
Dott.ssa Maria Marina Del Corno, domiciliata per la carica ove sopra

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA
09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonchè Legale
Rappresentante pro tempore Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del
30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare
convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non
accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a
pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività
professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici
fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di
rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio
1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e
stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività
aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c),

- qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
 - con note del 17.04.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0015272 del 17.04.2019), del 30.04.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0016405 del 02.05.2019) ed e-mail del 02.07.2019, Benvita Medica S.r.l. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di attività di consulenza specialistica, da parte di personale Dirigente Medico in servizio presso l'ASST Monza, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura;
 - Benvita Medica S.r.l. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ex ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 15.04.2019, acquisita agli atti, nonché come si evince dalla presa d'atto rilasciata dall'ex ASL territorialmente competente, in data 20.10.2014 prot. n. 78783/14 ed integrata in data 28.01.2016, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico in servizio presso le seguenti SS.CC.:

- S.C. Anestesia e Rianimazione Monza;
- S.C. Chirurgia Generale e d'Urgenza Monza I;
- S.C. Neurochirurgia;
- S.C. Neurologia Monza;
- S.C. Ortopedia Monza;
- S.C. Ostetricia e Ginecologia Desio,

ad effettuare attività di consulenza specialistica, a favore dei pazienti che afferiscono a Benvita Medica S.r.l..

Art. 3 – L'attività prevista sarà espletata mediante accessi su chiamata, di norma n. 4 accessi mensili, per ciascuna specialità, della durata di circa n. 3 ore ciascuno, fuori orario di servizio e in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale medico individuato dall'ASST Monza nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione.

Art. 4 – L'attività di consulenza in argomento consiste nello svolgimento delle prestazioni indicate nell'elenco allegato A, alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, alle tariffe ivi riportate.

Art. 5 – Benvita Medica S.r.l. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Monza per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra ASST Monza e Benvita Medica S.r.l., non

potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esse ed i professionisti interessati allo svolgimento delle attività in argomento, nel rispetto dei citati principi di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa in materia.

Art. 6 – Ai fini della emissione della fattura Benvita Medica S.r.l. provvederà a trasmettere mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, alla ASST Monza una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la tipologia delle prestazioni effettuate dal personale medico dipendente dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date e relativi orari.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro della rendicontazione sopra descritta, sarà applicata una penale pari all'1% della somma da corrispondere, fino ad un massimo del 10% dell'importo, salvo in ogni caso di maggior danno.

Art. 7 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato da Benvita Medica S.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 – La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 30.06.2021.** Gli eventuali rapporti pregressi

interventuti tra le Parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 10 – Per quanto attiene il trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da Benvita Medica S.r.l., questo ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, costituisce Allegato B alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 11 – Benvita Medica S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico e di Comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte di Benvita Medica S.r.l., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 – Le Parti si riservano di regolare eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla

normativa vigente in materia, nonchè eventuali richieste di nuove attività con stipula di appendice al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione della stessa appendice.

Art. 13 - La presente convenzione è soggetta a:

- pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- imposta di bollo, a carico di Benvita Medica S.r.l., ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 14 – In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Benvita Medica S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.ssa Maria Marina Del Corno

ASST Monza

per delega del Direttore Generale con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Radice

per delega del Direttore Amministrativo con deliberazione n. 534 del 02.05.2019

IL DIRETTORE S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni

Dott.ssa Giovanna Cioffi

Copia non utilizzabile per fini legali

ALLEGATO A

Convenzione tra Benvita Medica S.r.l. e ASST Monza per attività di consulenza specialistica	
PRESTAZIONI DI ANESTESIA	<u>TARIFFA</u>
prima seduta di agopuntura (terapia del dolore)	€ 65,00
seduta di agopuntura successiva alla prima	€ 52,00
visita anestesiologicala	€ 65,00
supporto anestesia per piccoli interventi	da € 97,50 a € 325,00
sedazione in corso di piccoli interventi (tariffa oraria)	€ 65,00
infiltrazione intrarticolare	€ 58,50
infiltrazione periarticolare	€ 39,00
infiltrazione punti trigger	€ 32,50
infiltrazione intrarticolare eco guidata	€ 84,50
mesoterapia	€ 32,50
visita terapia del dolore	€ 65,00
visita di controllo terapia del dolore	€ 52,00
PRESTAZIONI DI CHIRURGIA	<u>TARIFFA</u>
prima visita	€ 97,50
visita di controllo	€ 65,00
asportazione lipoma sottocute	da € 140,00 a € 350,00
asportazione cisti	da € 140,00 a € 350,00
asportazione melanoma	da € 350,00 a € 700,00
incisione ascesso	da € 140,00 a € 350,00
asportazione neoformazione cute	da € 140,00 a € 350,00
PRESTAZIONI GINECOLOGICHE	<u>TARIFFA</u>
prima visita ginecologica oncologica	€ 97,50
prima visita ginecologica	€ 84,50
visita ginecologica di controllo	€ 65,00
prima visita ostetrica	€ 65,00
visita ostetrica di controllo	€ 52,00

isterosonografia	€ 149,50
consulenze ginecologiche oncologiche	€ 65,00
ecografia transvaginale ginecologica e/o ostetrica 1° trimestre (solo di datazione)	€ 97,50
posizionamento/rimozione spirale uterina con controllo ECO	€ 130,00
isteroscopia diagnostica (senza anestesia)	€ 195,00
isteroscopia operativa in sedazione	€ 1.625,00
ecografia morfologica	€ 97,50
ecografia ostetrica di accrescimento	€ 97,50
asportazione polipi cervicale (istologico a parte)	€ 65,00
esecuzione Pap test	€ 10,00
ecografia ovarica transaddominale	€ 52,00
PRESTAZIONI DI NEUROCHIRURGIA	<u>TARIFFA</u>
prima visita	€ 97,50
infiltrazione ecoguidata	€ 65,00
visita di controllo	€ 58,50
PRESTAZIONI DI NEUROLOGIA	<u>TARIFFA</u>
prima visita	€ 126,00
visita di controllo	€ 105,00
PRESTAZIONI ORTOPEDICHE	<u>TARIFFA</u>
Prima visita ortopedica	€ 84,00
visita ortopedica di controllo	€ 63,00
medicazione	€ 35,00
medicazione complessa	€ 49,00
infiltrazione (farmaco escluso)	€ 35,00
relazione medico legale per politraumatizzati	da € 105,00 a € 350,00
asportazione lipoma neoformazione cisti	da € 175,00 a € 560,00
decompressione flessori	da € 420,00 a € 700,00
morbo di De Quervaine	da € 560,00 a € 1.050,00
tunnel carpale	da € 560,00 a € 1.750,00

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679

TRA

Benvita Medica S.r.l., con sede in Monza, via Felice Cavallotti, n. 136 P.IVA 07777420964 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza specialistica" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;

- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Benvita Medica S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Maria Marina Del Corno

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST MONZA

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone

ALLEGATO B

**CONVENZIONE TRA C.O.S. S.r.l. – CENTRO
ODONSTOMATOLOGICO SPECIALISTICO DI MONZA E ASST
MONZA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI
ODONTOIATRIA.**

TRA

C.O.S. S.r.l. – Centro Odonstomatologico Specialistico, con sede legale in Monza, via Pavoni, n. 1 e sede operativa in Monza, via Romagna n. 17, (P.IVA 08588360969), di seguito denominato C.O.S. S.r.l., in atto rappresentata dalla Dott.ssa Barbara Baldoni, nata a Monza il 31.10.1988, nella sua qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica ove sopra,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Mario Nicola Francesco Alparone,

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici

fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;

- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
- l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
- con nota del 17.07.2019 (ASSTMB prot. n. 22220 del 17.06.2019) ed e-mail del 04.07.2019, C.O.S. S.r.l. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di attività di consulenza specialistica di odontoiatria, da parte di personale Dirigente Medico in servizio presso l'ASST Monza, da svolgersi presso la struttura operativa sita a Monza, via Romagna n. 17;
- C.O.S. S.r.l. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ex ASL territorialmente competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione

sostitutiva di certificazione del 17.06.2019, acquisita agli atti, nonché come si evince dall'autorizzazione sanitaria n. 02/06/033 del 19.06.2006 prot. n. 33565 e dalla presa d'atto n. 021443 del 03.04.2014 prot. n. 28042/14, rilasciate dall'ex ASL Monza e Brianza, riguardo lo svolgimento di attività odontoiatrica;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico dell'ASST Monza ad effettuare attività di consulenza specialistica di odontoiatria, consistente in particolare nell'espletamento di:

- visite di diagnosi e programmazione terapeutica;
- terapia parodontale chirurgica;

a favore dei pazienti che afferiscono alla struttura operativa di C.O.S. S.r.l. sita a Monza, via Romagna n. 17.

Art. 3 – L'attività prevista sarà espletata mediante accessi su chiamata, di norma n. 1 accesso settimanale della durata di circa n. 4 ore ciascuno, fuori orario di servizio e in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, dal personale Dirigente Medico individuato dall'ASST Monza nel rispetto dei principi di fungibilità e di rotazione.

Art. 4 – Il compenso orario previsto per l'attività in argomento è pari a € 100,00.

Art. 5 – C.O.S. S.r.l. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Monza per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST Monza e C.O.S. S.r.l., non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esse ed i professionisti interessati allo svolgimento delle attività in argomento, nel rispetto dei citati principi di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa in materia.

Art. 6 – Ai fini della emissione della fattura C.O.S. S.r.l. provvederà a trasmettere mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, alla ASST Monza una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la tipologia delle prestazioni effettuate dal personale medico dipendente dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date e relativi orari. Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro della rendicontazione sopra descritta, sarà applicata una penale pari all'1% della somma da corrispondere, fino ad un massimo del 10% dell'importo, salvo in ogni caso di maggior danno.

Art. 7 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato da C.O.S. S.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 – La presente convenzione decorre dal 01.09.2019 e resterà in vigore fino al 31.12.2020. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 10 – Per quanto attiene il trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da C.O.S. S.r.l., queste ultime in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, costituisce Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 11 – C.O.S. S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico e di Comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte di C.O.S. S.r.l., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 – Le Parti si riservano di regolare eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia, nonché le eventuali richieste di nuove attività

con stipula di appendice al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione della stessa appendice.

Art. 13 - La presente convenzione è soggetta a:

- pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- imposta di bollo, a carico di C.O.S. S.r.l., ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 14 – In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Per C.O.S. S.r.l. – Centro Odonstomatologico Specialistico

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.ssa Barbara Baldoni

ASST Monza

per delega del Direttore Generale con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Radice

per delega del Direttore Amministrativo con deliberazione n. 534 del 02.05.2019

IL DIRETTORE S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni

Dott.ssa Giovanna Cioffi

ALLEGATO

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

C.O.S. S.r.l. – Centro Odonstomatologico Specialistico, con sede legale a Monza, in via Pavoni n. 1 e sede operativa a Monza, in via Romagna 17, P.IVA 08588360969 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede a Monza (MB), in via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto *“attività di consulenza specialistica di odontoiatria”* che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente *“Regolamento”*).

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti *“Responsabile”*) garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di *“Sub-Responsabili”*.

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);

- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, registrata nel repertorio generale dell'ASST Monza (Rep. Gen. n. 552 del 27.04.2017), così come integrata e modificata dalla presente Appendice 1.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

C.O.S. S.r.l. – Centro Odonstomatologico Specialistico

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott.ssa Barbara Baldoni

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

Copia non utilizzabile per fini legali

ALLEGATO C

CONVENZIONE TRA MB MEDICA S.r.l. DI MONZA E ASST MONZA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA.

TRA

MB Medica S.r.l., con sede in Monza, via A. Volta, n. 5 (C.F./P.IVA 06730740963), in atto rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. Raffaele Ranieri, domiciliato per la carica ove sopra

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonchè Legale Rappresentante pro tempore Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c),

- qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
 - con nota del 20.06.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0023216 del 26.06.2019) ed e-mail del 04.07.2019, MB Medica S.r.l. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di attività di consulenza specialistica, da parte del personale Dirigente Medico in servizio presso l'ASST Monza, a favore dei pazienti che afferiscono alla stessa struttura;
 - MB Medica S.r.l. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ex ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 20.06.2019, acquisita agli atti, nonché come si evince dalle certificazioni rilasciate dall'ex ASL competente, nelle seguenti date: 14.12.2009 prot. n. 105150/09 – ATTO n. 02-09-071 e 28.07.2014 prot. n. 58900/14 – ATTO n. 02-14-73, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 – L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico in servizio presso le seguenti SS.CC.:

- S.C. Neurochirurgia;
- S.C. Ortopedia Monza;
- S.C. Otorinolaringoiatria Monza;

ad effettuare attività di consulenza specialistica, a favore dei pazienti che afferiscono a MB Medica S.r.l..

Art. 3 – L'attività prevista sarà espletata mediante accessi su chiamata, di norma n. 2 - 4 accessi mensili, per ciascuna specialità, della durata di circa n. 2 - 3 ore ciascuno, fuori orario di servizio e in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale medico individuato dall'ASST Monza nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione.

Art. 4 – L'attività di consulenza in argomento consiste nello svolgimento delle prestazioni indicate nell'elenco allegato A alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale, alle tariffe ivi riportate.

Art. 5 – MB Medica S.r.l. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Monza per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra ASST Monza e MB Medica S.r.l., non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esse ed i professionisti interessati allo

svolgimento delle attività in argomento, nel rispetto dei citati principi di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa in materia.

Art. 6 – Ai fini della emissione della fattura MB Medica S.r.l. provvederà a trasmettere mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, alla ASST Monza una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la tipologia delle prestazioni effettuate dal personale medico dipendente dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date e relativi orari. Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro della rendicontazione sopra descritta, sarà applicata una penale pari all'1% della somma da corrispondere, fino ad un massimo del 10% dell'importo, salvo in ogni caso di maggior danno.

Art. 7 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato da MB Medica S.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 – La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 30.06.2021**. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le Parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a

mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 10 – Per quanto attiene il trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da MB Medica S.r.l., questo ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, costituisce Allegato B alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 11 – MB Medica S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico e di Comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte di MB Medica S.r.l., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 – Le Parti si riservano di regolare eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività, sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia, nonché eventuali richieste di nuove attività con stipula di appendice al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione della stessa appendice.

Art. 13 - La presente convenzione è soggetta a:

- pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- imposta di bollo, a carico di MB Medica S.r.l., ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 14 – In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

MB Medica S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. Raffaele Ranieri

ASST Monza

per delega del Direttore Generale con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Radice

per delega del Direttore Amministrativo con deliberazione n. 534 del 02.05.2019

IL DIRETTORE S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni

Dott.ssa Giovanna Cioffi

ALLEGATO A

**Convenzione tra MB Medica S.r.l. e ASST Monza
per attività di consulenza specialistica**

PRESTAZIONI NEUROCHIRURGICHE	TARIFFA
prima visita	€ 135,00
PRESTAZIONI ORTOPEDICHE	TARIFFA
prima visita ortopedica	€ 60,00
visita di controllo	€ 48,00
PRESTAZIONI OTORINOLARINGOIATRICHE	TARIFFA
prima visita otorinolaringoiatrica	€ 70,00

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679

TRA

MB Medica S.r.l., con sede in Monza, via Volta, n. 5, P.IVA 06730740963 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza specialistica" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;

- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

MB Medica S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Raffaele Ranieri

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST MONZA

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone

ALLEGATO D

**CONVENZIONE TRA VITA SALUS S.r.l. DI ISERNIA E ASST
MONZA PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI
CHIRURGIA TORACICA.**

TRA

Vita Salus S.r.l. con sede legale in Isernia, via Le Piane n. 71 (P.IVA/C.F. 00945920940), in atto rappresentata dal Legale Rappresentante, Dott.ssa Antonella De Iuliis, domiciliata per la carica ove sopra,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

PREMESSO CHE

- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività

- aziendale a pagamento, rientrando tra le ipotesi di cui all'art.55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010 ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
 - con nota del 10.04.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0014520) ed e-mail del 28.06.2019, Vita Salus S.r.l. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di consulenza specialistica di chirurgia toracica, da parte di personale Dirigente Medico in servizio presso l'ASST Monza, a favore dei pazienti che afferiscono alla struttura sopra citata;
 - Vita Salus S.r.l. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN e autorizzata dalla Regione Molise, con D.D.G. 67/2017 e con D.C.A. 76/2017, per lo svolgimento di attività sanitarie di poliambulatorio specialistico, ambulatorio chirurgico ed endoscopico e medicina di laboratorio – analisi cliniche e microbiologiche, come si evince anche dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione del 28.06.2019;
 - presso la ASST Monza è presente la S.C. Chirurgia Toracica che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

Art. 2 - L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico in servizio presso la S.C. Chirurgia Toracica ad effettuare attività di consulenza specialistica di chirurgia toracica, a favore dei pazienti che afferiscono a Vita Salus S.r.l..

Art. 3 - L'attività oggetto della presente convenzione consiste nello svolgimento di "visite specialistiche" di chirurgia toracica e sarà espletata, di norma, mediante n. 1 accesso mensile della durata di una giornata lavorativa. L'attivazione della giornata di accesso, previo raggiungimento del n. minimo di cinque prestazioni stabilite sarà richiesta da Vita Salus S.r.l. e concordata con l'ASST Monza, fuori orario di servizio ed in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, dal personale medico individuato dall'ASST Monza nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione.

Art. 4 - Il compenso previsto per l'attività in argomento è pari a:

- € 1.250,00 ad accesso, per un massimo di n. 5 visite specialistiche;
- € 250,00 per ciascuna prima visita specialistica ed € 200,00 per ciascuna visita specialistica di controllo, dalla sesta visita in poi nell'ambito del medesimo accesso.

Ogni onere inerente alle spese di trasferta (biglietti aerei, vitto e alloggio) sono interamente a carico di Vita Salus S.r.l. che provvederà direttamente all'acquisto dei titoli di viaggio ed alle prenotazioni del caso.

Art. 5 - Vita Salus S.r.l. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Monza per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra ASST Monza e Vita Salus S.r.l., non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esse ed i professionisti interessati allo svolgimento delle attività in argomento, nel rispetto dei citati principi di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa in materia.

Art. 6 - Ai fini della emissione della fattura Vita Salus S.r.l. provvederà a trasmettere mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, alla ASST Monza una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la quantità di visite specialistiche per ogni accesso effettuate dal personale medico dipendente dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date e relativi orari.

Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro della rendicontazione sopra descritta, sarà applicata una penale pari all'1% della somma da corrispondere, fino ad un massimo del 10% dell'importo, salvo in ogni caso di maggior danno.

Art. 7 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato da Vita Salus S.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 30.06.2021**. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni di cui al presente atto. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via posta certificata PEC. Non è previsto il tacito rinnovo.

Art. 10 - Per quanto attiene il trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato da Vita Salus S.r.l., questo ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, costituisce Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 11 - Vita Salus S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico e di Comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La

violazione dei citati Codici da parte di Vita Salus S.r.l., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 - Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con stipula di appendice al presente atto mediante adozione di formale provvedimento di approvazione della stessa appendice.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Art. 13 - La presente convenzione è soggetta:

- a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) e c.2, del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;
- ad imposta di bollo, a carico di Vita Salus S.r.l., ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86.

Art. 14 - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro

esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Per Vita Salus S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Antonella De Iuliis

ASST Monza

per delega del Direttore Generale con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Radice

per delega del Direttore Amministrativo con deliberazione n. 534 del
02.05.2019

IL DIRETTORE S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni

Dott.ssa Giovanna Cioffi

Copia non utilizzabile per fini legali

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

Vita Salus S.r.l., con sede a Isernia, in via Le Piane n. 71, S.S. 17 - P.IVA 00945920940 (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività di consulenza specialistica di chirurgia toracica" che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;
- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;

- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data.....

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Vita Salus S.r.l.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Antonella De Iuliis

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone